

Allegato A20

Autorizzazione allo scarico delle emissioni in atmosfera

D. R. S. n. 115



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico, elettromagnetico ed acustico

IL DIRIGENTE

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n.2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n.39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980;
Vista la legge 13 luglio 1966, n.615;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 15/04/1971, n.322;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n.288 del 4/08/1989;
Visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/07/1989;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente del 12 luglio 1990;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991;
Vista la circolare congiunta degli Assessorati regionali al Territorio e Ambiente ed all'Industria del 13 luglio 1991, n 17298 con la quale vengono stabilite le competenze nell'ambito della Regione Siciliana per l'applicazione dell'art.17 del citato Decreto Presidente della Repubblica n.203 del 24/05/1988;
Visto il Decreto dell'Assessore Regionale al territorio e ambiente n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il Decreto del Ministro dell'ambiente 25 agosto 2000 - Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
Vista l'istanza del 27/7/89 con la quale la ditta SELM S.p.A., con sede legale in Genova, Piazza Matteotti n.2, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Priolo - Melilli;
Vista l'istanza del 30/6/89 con la quale la ditta ENICHEM ANIC S.p.A., con sede legale in Palermo, Via Ruggero Settimo, n.55, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art.12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n.203 per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività del proprio stabilimento di Priolo - Melilli - Augusta;
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 9/12/1997, trasmesso con la nota n.6712 del 30/1/1998;
Vista la documentazione allegata al suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, costituita da:
1) Istanza del 9/7/90 della Soc. PRAOIL S.r.l.subentrata a SELM S.p.A., con allegati:
1/1.1 - Mappa I.G.M. Scala 1:25000;
1/1.2 - Emissioni Stabilimento PRAOIL s.r.l. -Priolo - Scala 1:2000;

- 1/2.1.1 Gruppi Termoelettrici CTE
- 1/2.1.2 Gruppi Termoelettrici SAI/NORD
- 1/2.1.3 Reparto CR11 - Idrogenazione Benzine
- 1/2.1.4 Reparto CR14 - Estrazione Idrocarburi Aromatici
- 1/2.1.5 Reparto CR16 - Dealchilazione Toluolo
- 1/2.1.6 Reparto CR16/A - Idrogenazione Benzine
- 1/2.1.7 Reparto CR21 - Platforming
- 1/2.1.8 Reparto CR23 - Separazione Xiloli
- 1/2.1.9 Reparto PR1/2° - Impianto (Produzione Cumene)
- 1/2.1.10 Reparto CR35 - Produzione MTBE
- 1/2.1.11 Reparto CR36 - Alchilazione
- 1/2.1.12 Reparto CR33 - Visbreaking
- 1/2.1.13 Reparto CR20 - Distillazione Atmosferica
- 1/2.1.14 Reparto CR26 - Distillazione Sotto Vuoto
- 1/2.1.15 Reparto CR27 - Impianto di Cracking Catalitico
- 1/2.1.16 Reparto CR30 - Distillazione atmosferica
- 1/2.1.17 Reparto CR30/200 - Distillazione Virgin Nafta Pesante
- 1/2.1.18 Reparto CR30/300 - Desolforazione GPL
- 1/2.1.19 Reparto CR30/500 - Splitter Kerosene/Gasolio
- 1/2.1.20 Reparto CR29/29 bis - Deetanizzazione-Splittaggio e Disidratazione GPL
- 1/2.1.21 Reparto CR31 - Desolforazione Catalitica
- 1/2.1.22 Reparto CR32 - Impianto Trattamento Reflui
- 1/2.1.23 Reparto CR34 - Impianto Zolfo
- 1/2.1.24 Reparto CR37 - Rigenerazione Acido Solforico
- 1/2.1.25 Reparti di stoccaggio
- 1/2.1.26 Impianto abbattimento emissioni stabilimento (CR/37 Impianto Lavaggio Gas con DEA)

- 2) Nota della PRAOIL S.p.A. del 30/07/90, n.1423;
- 3) Istanza della PRAOIL S.r.l., in quanto subentrata a SELM S.p.A., del 27/03/91 con cui veniva presentato il progetto di adeguamento dello stabilimento, ivi compreso l'impianto di cracking termico ICAM che "ancorchè facente parte della Consorella ENIMONT ANIC, date le rilevanti interconnessioni esistenti tra detto impianto e la Raffineria PRAOIL sia per quanto riguarda le cariche che i prodotti ottenuti, si configura un complesso unico e inscindibile", con allegati:
 - 3/1 Premessa;
 - 3/2 Valori medi attuali delle emissioni;
 - 3/3 Studio di fattibilità abbattimento polveri impianto FCCU;
 - 3/4 Analisi dell'adeguamento;
 - 3/5 Relazione tecnica - iniziative per il contenimento delle emissioni del particolato solido delle centrali termoelettriche di stabilimento;
 - 3/6 Relazione tecnica - iniziative per il contenimento delle emissioni di ossidi di azoto nelle centrali termoelettriche di stabilimento;
 - 3/7 Relazione tecnica - sistema di monitoraggio in continuo delle concentrazioni di SO₂, Nox, O₂, Polveri presenti nei fumi del gruppo termoelettrico a contropressione SAIN - 3;
 - 3/8 Allegato 4 - adeguamento serbatoi;
 - 3/9 Relazione tecnica - impiantazione di un sistema di recupero vapori alle baie di carico del CR5;
- 4) Nota PRAOIL S.r.l. n.1249/91 del 22/05/91 con allegato tecnico dal titolo "analisi dell'adeguamento";

- 5) Nota PRAOIL S.r.l. n.260 del 10/02/92 con allegati vari;
- 6) Nota PRAOIL S.r.l. n.3489/94 del 21/10/94 con allegato tecnico dal titolo "analisi delle variazioni quali/quantitative delle emissioni";
- 7) Nota PRAOIL S.r.l. n.4026 del 07/12/94;
- 8) Nota PRAOIL S.r.l. n.4025/94 del 07/12/94 - comunicazione della fusione per incorporazione in AGIP PETROLI S.p.A.;
- 9) Nota AGIP PETROLI S.p.A. n.404/95 del 03/02/95 - Adeguamenti artt.12 e 13 DPR 203/88;
- 10) Nota AGIP PETROLI S.p.A. n.2308/95 del 07/07/95 - Adeguamento parziale delle emissioni diffuse impianto di caricazione;
- 11) Nota AGIP PETROLI S.p.A n.3358/95 del 10/10/95 - Aggiornamento del piano di adeguamento delle emissioni AGIP PETROLI (ex PRAOIL);
- 12) Nota AGIP PETROLI S.p.A n.3431/95 del 17/10/95 - Documentazione relativa alle emissioni AGIP PETROLI (ex PRAOIL), art.13 DPR 203/88;

Vista la nota integrativa della AGIP PETROLI S.p.A. del 07/9/99, prot. RAF SR/DIR/342/99 con la quale le Società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. trasmettevano a firma congiunta la situazione relativa alla titolarità degli impianti ed il dettaglio degli intervalli di concentrazione tipici delle singole emissioni in atmosfera;

Visto il parere favorevole sull'aggiornamento del quadro riepilogativo delle emissioni e sul rilascio congiuntamente alle società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. dell'autorizzazione in questione, espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente di Siracusa nella seduta del 15/06/2001, trasmesso con la nota n.00308/2001 del 15/06/2001;

Vista la documentazione allegata al suddetto parere della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa, costituita da:

- 13) Nota integrativa della AGIP PETROLI S.p.A. del 07/9/99, prot. RAF SR/DIR/342/99 con la quale le Società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. trasmettevano a firma congiunta la situazione relativa alla titolarità degli impianti ed il dettaglio degli intervalli di concentrazione tipici delle singole emissioni in atmosfera;
- 14) Nota integrativa della AGIP PETROLI S.p.A. del 12/04/2001, prot. RAF SR/DIR con la quale le Società AGIP PETROLI S.p.A. ed ENICHEM S.p.A. trasmettevano a firma congiunta il calcolo aggiornato della "bolla" AGIP PETROLI - ENICHEM;


Ritenuto di condividere i predetti pareri della Commissione Provinciale per la tutela dell'ambiente di Siracusa e pertanto di poter concedere alla ditta AGIP Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, Via Laurentina, n.449, ed ENICHEM S.p.A. - Stabilimento di Priolo, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività della Raffineria di oli minerali di Priolo, ex S.S. 114 Litoranea Priolese;

DECRETA

Art.1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt.12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203, è concessa alla ditta AGIP Petroli S.p.A., con sede legale in Roma, Via Laurentina, n.449, ed ENICHEM S.p.A. - Stabilimento di Priolo, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività della Raffineria di oli minerali di Priolo, ex S.S. 114 Litoranea Priolese ed è approvato il relativo progetto di adeguamento. Sono inoltre approvati gli elaborati progettuali in premessa elencati dal n.1) al n.14), che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.2 - Sono fissati i seguenti limiti di emissione e prescrizioni:

- A) I valori di emissione per i composti sotto riportati sono calcolati come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti emesse e la sommatoria dei volumi di effluenti gassosi dell'intera raffineria (bolla di raffineria):



- ossidi di zolfo: < 1700 mg/Nmc
- ossidi di azoto: < 500 mg/Nmc
- polveri: < 80 mg/Nmc
- monossido di carbonio: < 250 mg/Nmc
- sostanze organiche volatili: < 300 mg/Nmc
- idrogeno solforato: < 5 mg/Nmc
- ammoniaca e composti a base di cloro espressi come acido cloridrico: < 30 mg/Nmc

B) Per ciascuno dei punti di emissione individuati nell'allegata tabella 1:

- 1) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1, paragrafo 2. del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono:
- sostanze appartenenti alla classe I < 0.3 mg/Nmc
 - sostanze appartenenti alla classe II < 3 mg/Nmc
 - sostanze appartenenti alla classe III < 10 mg/Nmc

Al fine del rispetto del limite in concentrazione:
 - in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II, III, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

Ove non indicato diversamente nella tabella B dell'allegato 1, paragrafo 2. del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

- 2) I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafi 1.1 e 1.2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990 sono quelli ivi riportati.
- 3) I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano sotto forma di gas o vapore sono:

- cloro: < 5 mg/Nmc
- bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico < 5 mg/Nmc
- fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico < 5 mg/Nmc

C) Per gli impianti Claus:

- La conversione operativa dello zolfo, nelle condizioni ottimali di funzionamento, non deve essere inferiore al 96 %.
- Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un postcombustore in grado di consentire un valore di emissione per l'idrogeno solforato di 10 mg/Nmc.


D) Inoltre, per le emissioni di cui ai superiori par.A) e B):

- I volumi degli effluenti gassosi si riferiscono a fumi anidri e con tenore di ossigeno del 3%. Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è superiore a quella di riferimento i valori di emissione devono essere calcolati con la seguente formula:

$$E = \frac{21 - Or}{21 - Om} * Em$$

- Con:
- Em = emissione misurata
 - Om = percentuale di ossigeno nell'emissione misurata
 - Or = percentuale di ossigeno di riferimento

- I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di zolfo.
- Per i camini che convogliano emissioni da impianti di combustione per una potenza termica totale superiore a 300 MW, la misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno deve essere effettuata in continuo con apparecchiature conformi a quanto indicato nella tabella A del capitolo B, par.C, dell'allegato 3 al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990; i valori di emissione di dette



sostanze, nonché quello dell'ossido di carbonio, sono calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di effettivo funzionamento degli impianti. I sistemi di misurazione in continuo delle emissioni devono essere verificati e calibrati ad intervalli almeno semestrali, di concerto con le autorità di controllo. L'impresa dovrà verificare giornalmente la funzionalità delle apparecchiature di misura per assicurarne il buon funzionamento e dovrà annotare le anomalie di funzionamento e gli interventi effettuati su un apposito registro giurato a disposizione dell'autorità di controllo.

E) I serbatoi di stoccaggio devono rispettare, in relazione alla tipologia del prodotto stoccato, le disposizioni dell'allegato 3/B, par.D, n.1), del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990, nonché ogni altra normativa di settore.

SERBATOI

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni previste al par.D dell'allegato 3/B al Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990.

Per quanto riguarda le emissioni in forma di gas o vapori derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche, si applica tutto quanto previsto all'allegato 7 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 12 luglio 1990

Art.3 - La ditta dovrà effettuare semestralmente le misurazioni delle emissioni, dandone preavviso alla Provincia Regionale ed al Laboratorio di Igiene e Profilassi di Siracusa e dovrà comunicare agli stessi, nonché all'Assessorato regionale territorio e ambiente - Servizio 3, i risultati delle analisi.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col decreto assessoriale n.31/17 del 25/01/99.


I metodi analitici sono quelli pubblicati nel Decreto Ministeriale 21 luglio 1990.

Il servizio di rilevamento effettuerà con periodicità semestrale i controlli analitici ai punti di emissione identificati come sopra, che devono essere accessibili e campionabili in accordo a quanto previsto dal Metodo UNICIIM n.422 e secondo le indicazioni e prescrizioni dell'Autorità di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo, 19 marzo 2002

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giacomino Genchi)



ALLEGATO I

Reparto	Società Proprietaria	Caldaia o Forno	Portata Fumi	SO ₂ mg/Nmc	NO _x mg/Nmc	Polveri mg/Nmc	CO mg/Nmc	COV mg/Nmc
CT1	AGIP Petroli	SULZER	199.000	3.000	715	50	55	200
CT2	AGIP Petroli	SULZER	199.000	3.000	715	80	55	200
CT3	AGIP Petroli	TOSI	211.000	3.000	715	110	55	200
SA1/N-1°	AGIP Petroli	TOSI	130.000	200	555	30	30	200
SA1/N-2°	AGIP Petroli	TOSI	210.000	3.000	710	80	55	200
SA1/N-3°	AGIP Petroli	BREDA	357.000	3.000	715	100	55	200
CR27	AGIP Petroli	B205	176.000	1.640	400	50	850	200
CR27	AGIP Petroli	B204	20.000	2.000	540	700	11.700	200
ETI	ENICHEM	BT1001	1.162.000	355	250	50	250	300
ETI	ENICHEM	Decoking (a)	15.714		600	220	2500	
CR11	ENICHEM	B103A	17.800	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B103B	17.800	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B102A	2.300	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B102B	2.300	1.700	585	130	55	200
CR11	ENICHEM	B101 (b)	1.500	650	520	30	40	40
CR11	ENICHEM	B1101 (c)	1.500	650	520	30	40	40
CR14	ENICHEM	B1380 A	15.600	1.700	585	130	55	200
CR14	ENICHEM	B1380 B	17.800	1.700	585	130	55	200
CR16	ENICHEM	B1601	17.800	650	550	70	55	200
CR16/A	ENICHEM	B1651	2.200	650	550	70	55	200
CR21	ENICHEM	B1	6.700	1.700	585	130	40	200
CR21	ENICHEM	B2 - B3 - B4	55.500	650	450	10	40	200
CR23	ENICHEM	B001 - B101	105.700	1.700	585	130	55	200
PR1/2°	AGIP Petroli	B1021 A	20.200	1.700	585	130	55	200
PR1/2°	AGIP Petroli	B1021 B	20.200	1.700	585	130	55	200
CR33	AGIP Petroli	B920/R	41.600	50	300	30	500	200
CR20	AGIP Petroli	B1A	43.800	3.000	585	190	55	200
CR20	AGIP Petroli	B1B	43.800	3.000	585	190	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101A	7.600	1.700	585	130	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101A	7.600	1.700	585	130	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101B	7.600	1.700	585	130	55	200
CR26	AGIP Petroli	B101B	7.600	1.700	585	130	55	200
CR30	AGIP Petroli	B101 A/B	194.000	3000	585	95	55	200
		B201 B202	40.000	3000	600	100	55	200
CR37	AGIP Petroli	B101	15.350	1.630	200	50	55	200
CR30/500	AGIP Petroli	B501	22.000	1.700	585	130	55	200
CR31	AGIP Petroli	B101	12.500	3.000	585	190	55	200
CR33 DCK	AGIP Petroli	B920/R (d)	16.000	300	600	220	1250	
TOTALE			3.444.164					
MEDIA				1.700	498	80	250	232

(a) emissione relativa all'operazione di decoking forno ETI (n.7 punti di emissione)

(b) emissione discontinua (5 gg/mese * 12 volte/anno)

(c) emissione discontinua (5 gg/mese * 6 volte/anno)

(d) emissione discontinua (144 ore/anno)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

J. G.

Servizio 3 - Prevenzione
dall'inquinamento atmosferico


2009
Prot. del 13 MAR 2009

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 180 del 04/03/2009 - Ditte ISAB s.r.l. e Polimeri Europa S.p.a.
- Raffineria di Priolo Gargallo (SR) - Voltura ai sensi D. Lgs. 152/06

RACC. A/R



Ditta ISAB s.r.l.
S.P. ex SS 114 Km 146
PRIOLO - GARGALLO (SR)



Ditta Polimeri Europa S.p.a.
Via Enrico Fermi n. 4
BRINDISI

Uffici di Segreteria
Commissione Provinciale
Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2
SIRACUSA

Provincia Regionale di Siracusa
XII Settore - Servizio Tutela Aria
Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
Via Bufardecì n. 22.
SIRACUSA

Comune di
PRIOLO - GARGALLO (SR)

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n° 2
PALERMO

All'Ufficio Speciale
"Aree ad elevato rischio di crisi ambientale"
Sede

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 180 del 04/03/2009.

Alle Ditte in indirizzo si trasmettono n. 1 copia del Decreto.

Alla Gazzetta della Regione si trasmettono n. 1 copie del Decreto e n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.



STRUTTORE DIRETTIVO

Admirizio Calanti

D.R.S. n. 180



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



**ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07 di approvazione del piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di

emissioni all'interno del Territorio della Regione Siciliana;

Visto il D. A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il D.R.S. n. 125 del 19/03/02 con il quale questo assessorato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, ha concesso alla ditta AGIP Petroli S.p.a., con sede legale in via Laurentina n. 449 nel comune di Roma, ed alla ditta ENICHEM S.p.a. – Stabilimento di Priolo, l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività della Raffineria di oli minerali sita in ex SS. 114 Litoranea Priolese nel comune di Priolo Gargallo (SR);

Vista l'istanza con relativi allegati, acquisita al protocollo di questo assessorato con il n. 94425 del 18/12/2008, con la quale la ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e la ditta Polimeri Europa S.p.a. con sede legale in via Enrico Fermi n. 4 nel comune di Brindisi, hanno chiesto la voltura del sopra citato D.R.S. n. 125 del 19/03/02;

Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot n. 19291 del 30/12/2003;

Ritenuto di poter procedere al rilascio della voltura richiesta;

Ritenuto altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

- Art. 1** – L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dal proseguimento delle emissioni provenienti dalla Raffineria di oli minerali, concessa con D.R.S. n. 125 del 19/03/02 alle ditte AGIP Petroli s.p.a., con sede legale in via Laurentina n. 449 nel comune di Roma, ed ENICHEM s.p.a. – Stabilimento di Priolo, è volturata alle ditte ISAB s.r.l., con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR), e Polimeri Europa s.p.a., con sede legale in via Enrico Fermi n. 4 nel comune di Brindisi.
- Art. 2** – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito internet di questo Assessorato.

Palermo 4 MAR 2009



Il Dirigente del Servizio 3
Tutela dell'inquinamento atmosferico
(Dott. Salvatore Anzà)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
 DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
 Servizio 3 - Prevenzione dall'inquinamento Atmosferico



Prot. 43828 del 30 GIU. 2006

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 790 del 30.06.2006 - Autorizzazione art. 269 del D. Lgs. 152/06 - Società ERG Raffinerie Mediterranee - Melilli (SR).

RACC. A/R

Società ERG Raffinerie Mediterranee
 S.P. ex SS 114 Km 146
PRIOLO GARGALLO (SR)



Commissione Provinciale
 Tutela Ambiente
 Via Montedoro n. 2
SIRACUSA

CR-41

(ZOLFO)

Provincia Regionale
 XII Settore - Servizio Tutela Aria
 Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
 Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
 Via Bufardeci n. 22
SIRACUSA

Comune di
MELILLI (SR)

Gazzetta Ufficiale
 Regione Siciliana
 Via Caltanissetta n. 2
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art 269 del D. Lgs 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 790 del 30.06.2006

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n. 1 copia del Decreto e n. 1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta della Regione si trasmette anche n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
 (Dr. ALESSANDRO PELLERITO)

D. R. S. n. 290

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico

IL DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
VISTO l'abrogato Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
VISTA la Legge n. 288 del 4/08/1989;
VISTO il D.A. n° 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
VISTO il D.A. n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
VISTO il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
VISTA la parte quinta del D. Lgs. 152 del 03.04.06, che detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e i suoi allegati;
VISTO il D.R.S. n. 125 del 19.03.02, con il quale questo Servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, ha concesso all'AGIP Petroli s.p.a. ed all'Enichem s.p.a. Stabilimento di Priolo l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività di Raffineria di oli minerali di Priolo;
VISTA la nota 176/AC/RISR del 03.04.06 (All. 1), acquisita in pari data al protocollo dell'U.O. S3-XI Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa con n. 282, con la quale la Società ERG Raffinerie Mediterranee s.p.a. Impianti Nord ha chiesto, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88, l'autorizzazione alla variazione delle emissioni in atmosfera per la realizzazione di un nuovo impianto, con specifico riferimento alla Nuova Unità CR41;
VISTI gli elaborati allegati a detta nota e di seguito elencati:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato (All. 2),
 - stralcio della mappa IGM 1:25000 (All. 3),
 - planimetria generale dell'insediamento 1:5000 (All. 4),
 - quadro riassuntivo delle emissioni (All. 5),
 - quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 6),
 - relazione tecnica (All. 7),
 - schema a blocchi (All. 8),

- schede di sicurezza (All. 9),
- scheda tecnica punto di emissione n. 18 (All. 10),
- D.R.S. n. 125 del 19.03.02;

CONSIDERATO che la C.P.T.A. di Siracusa ha espresso parere favorevole con prescrizioni nella seduta del 09.05.06 (All. 11);

VISTA la nota n. 25742 del 24.05.06 (All. 12), con la quale il Comune di Melilli ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività dell'impianto CR41;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione n. 9856/129.11.06 del 05/06/2006;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta senza convocare la conferenza di servizi prevista dal comma 3 dell'art. 269 del D. lgs. 152/06, in quanto l'istruttoria può considerarsi terminata;

RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, alla Società ERG Raffinerie Mediterranee, con sede legale in SS 114 km 146 nel Comune di Priolo Gargallo (SR), l'autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Nord, funzionale all'adeguamento di benzine e gasoli alle nuove specifiche europee, in un'area ricadente nel territorio del Comune di Melilli (SR), e consistente nell'aggiunta di una nuova unità CR41 di recupero dello zolfo (punto di emissione n. 18).

Sono approvati gli atti e gli elaborati progettuali di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- nota 176/AC/RISR del 03.04.06 della Società (All. 1),
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio del tecnico incaricato (All. 2),
- stralcio della mappa IGM 1:25000 (All. 3),
- planimetria generale dell'insediamento 1:5000 (All. 4),
- quadro riassuntivo delle emissioni (All. 5),
- quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 6),
- relazione tecnica (All. 7),
- schema a blocchi (All. 8),
- schede di sicurezza (All. 9),
- scheda tecnica punto di emissione n. 18 (All. 10),
- parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa (All. 11),
- parere favorevole n. 25742 del 24.05.06 del Comune di Melilli (All. 12).

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

Punto	Provenienza	portata	Inquinante	Limite
18	CR41	22000 Nm ³ /h	SO ₂	Bolla di raffineria
			NO _x	

Tutti i punti di emissione presenti nell'impianto devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti pulverulenti e sotto forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta dovrà dare immediata informazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 3°, alla Provincia Regionale di Siracusa ed al Dipartimento Periferico dell'Arpa di Siracusa.

La Ditta è onerata a presentare entro 60 giorni dalla notifica di questo provvedimento un piano operativo riguardante il controllo in continuo delle emissioni provenienti dai camini della raffineria. Detto piano dovrà essere approvato ed autorizzato ad integrazione del presente atto.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ad esso allegati e ai contenuti del D.Lgs. 152/06.

Art. 4 - La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3 -, alla Provincia Regionale di Siracusa, al D.A.P. di Siracusa ed ai Sindaci dei Comuni di Melilli e di Priolo Gargallo.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente verranno comunicati ai suddetti Enti.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio.

In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

- Art. 5** – La Ditta dovrà effettuare con periodicità trimestrale, contemporaneamente alle analisi da effettuare sugli altri punti di emissione già autorizzati, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3° -, alla Provincia Regionale di Siracusa e del D.A.P. di Siracusa, e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
- La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.
- La Ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati.
- Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/99.
- I metodi analitici sono quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'allegato VI della parte quinta del D. Lgs. 152/06.
- Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto.
- La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed a questo Servizio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.
- E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

- Art. 6** – La Ditta, entro tre anni dal presente provvedimento, dovrà adeguarsi a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 270 del D. Lgs. 152/06.

- Art. 7** – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo, 30 GIU. 2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Chim. Giacchino Genchi)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

Vol

Servizio 3 - Prevenzione
dall'inquinamento atmosferico

2009 del 13 MAR 2009
Prot.

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 177 del 04/03/2009 - Ditta ISAB s.r.l. - Raffineria di Priolo Gargallo (SR) - Voltura ai sensi D. Lgs. 152/06


RACC. A/R



Ditta ISAB s.r.l.
S.P. ex SS 114 Km 146
PRIOLO - GARGALLO (SR)

Uffici di Segreteria
Commissione Provinciale
Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2
SIRACUSA

CR. 4/4



Provincia Regionale di Siracusa
XII Settore - Servizio Tutela Aria
Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
Via Bufardeci n. 22
SIRACUSA

Comune di
MELILLI (SR)

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n° 2
PALERMO

All'Ufficio Speciale
"Aree ad elevato rischio di crisi ambientale"
Sede

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 177 del 04/03/2009.

Alla Ditta in indirizzo si trasmette n. 1 copia del Decreto.

Alla Gazzetta della Regione si trasmettono n. 1 copie del Decreto e n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.



D.R.S. n. 177



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale " Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizione in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07 di approvazione del piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di

- emissioni all'interno del Territorio della Regione Siciliana;
- Visto il D. A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;
- Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- Visto il D.R.S. n. 790 del 30/06/06 con il quale questo assessorato, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, ha concesso alla ditta ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., con sede legale in SS. 114 km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR), l'autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Nord, funzionale all'adeguamento di benzine e gasoli alle nuove specifiche europee, in un'area ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR);
- Vista l'istanza con relativi allegati, acquisita al protocollo di questo assessorato con il n. 94431 del 18/12/2008, con la quale la ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e stabilimento sito in un'area ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR), ha chiesto la voltura del sopra citato D.R.S. n. 790 del 30/06/2006;
- Considerato che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot n. 19291 del 30/12/2003;
- Ritenuto di poter procedere al rilascio della voltura richiesta;
- Ritenuto altresì di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

- Art. 1** – L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale delle emissioni provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Nord, concessa con D.R.S. n. 790 del 30/06/06 alla ditta ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e stabilimento sito in un'area ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR), è volturata alla ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR).
- Art. 2** – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito internet di questo Assessorato.

Palermo 7 MAR 2009



Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Salvatore Anzà

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
 DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE
 Servizio 3 - Prevenzione dall'inquinamento Atmosferico



Prot. 43826 del 30 GIU. 2006

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 791 del 30.06.2006 - Autorizzazione art. 269 del D. Lgs. 152/06 - Società ERG Raffinerie Mediterranee - Melilli (SR).

RACC. A/R



Società ERG Raffinerie Mediterranee
 S.P. ex SS 114 Km 146
PRIOLO GARGALLO (SR)

CR-40



Commissione Provinciale
 Tutela Ambiente
 Via Montedoro n. 2
SIRACUSA

Provincia Regionale
 XII Settore - Servizio Tutela Aria
 Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
 Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
 Via Bufardeci n. 22
SIRACUSA

Comune di
MELILLI (SR)

Gazzetta Ufficiale
 Regione Siciliana
 Via Caltanissetta n. 2
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art 269 del D. Lgs 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 791 del 30.06.2006.

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n. 1 copia del Decreto e n. 1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta della Regione si trasmette anche n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.

IL DIRIGENTE
 (Dr. ALESSANDRO PELLERITO)

D. R. S. n. 491

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANAASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
SERVIZIO 3 - Tutela dall'inquinamento atmosferico

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- VISTO l'abrogato Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- VISTA la Legge n. 288 del 4/08/1989;
- VISTO il D.A. n° 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
- VISTO il D.A. n.31/17 del 25/01/99, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- VISTO il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- VISTO il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTA la parte quinta del D.Lgs. 152 del 03.04.06, che detta norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e i suoi allegati;
- VISTO il D.R.S. n. 125 del 19.03.02, con il quale questo Servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 203/88, ha concesso all'AGIP Petroli s.p.a. ed all'Enichem s.p.a. Stabilimento di Priolo l'autorizzazione per il proseguimento delle emissioni derivanti dall'attività di Raffineria di oli minerali di Priolo;
- VISTA la nota 493/AC/RISR del 12.11.04, con la quale la Società ERG Raffinerie Mediterranee Impianto Nord ha chiesto il parere per la realizzazione di un nuovo impianto con conseguente variazione delle emissioni in atmosfera, con specifico riferimento alla Nuova Unità CR40;
- VISTA la nota n. 90/AC/RISR del 10.02.06 (All. 1), acquisita al protocollo dell'U.O. S3-XI Ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa con n. 141 del 13.02.06, con la quale la Società ha trasmesso alla C.P.T.A. gli elaborati per l'espressione del parere di competenza;
- VISTI gli elaborati allegati a detta nota e di seguito elencati:
- stralcio della mappa IGM 1:25000 (All. 2),
 - planimetria generale dell'insediamento 1:5000 (All. 3),
 - quadro riassuntivo delle emissioni stato di fatto (All. 4),

- quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 5),
- relazione tecnica (All. 6),
- schede di sicurezza (All. 7),
- scheda tecnica punto di emissione n. 23 (All. 8),
- D.R.S. n. 125 del 19.03.02;

VISTA la nota n. 174/AC/RISR del 03.04.06 (All. 9), acquisita al protocollo di questo Assessorato con n. 31216 del 03.05.06, con la quale la Società ha chiarito che l'istanza "è da intendersi ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 203/88", ha trasmesso il parere del Comune di Melilli ed ha rappresentato l'urgenza dell'istanza;

VISTA la nota n. 24578 del 14.01.05 (All. 10), con la quale il Comune di Melilli ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi in atmosfera derivanti dall'attività dell'impianto CR40 ed alle attività di revamping e di dismissione che si intendono realizzare all'interno del sito industriale;

CONSIDERATO che la C.P.T.A. di Siracusa ha espresso un parere favorevole con prescrizioni nella seduta del 09.05.06 (All. 11);

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione n. 9856/129.11.06 del 05/06/2006;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta senza convocare la conferenza di servizi prevista dal comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, in quanto l'istruttoria può considerarsi terminata;

RITENUTO di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I

D E C R E T A

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, alla Società ERG Raffinerie Mediterranee, con sede legale in SS 114 km 146 nel Comune di Priolo Gargallo (SR), l'autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Nord, funzionale all'adeguamento di benzine e gasoli alle nuove specifiche europee, in un'area ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR), e consistente:

- nell'aggiunta di una nuova unità CR40 (punto di emissione n. 23) in sostituzione della CR30/500,
- nella dismissione del forno B501 e delle emissioni dell'unità CR30/500 (punto di emissione n. 19),
- nella sostituzione dei bruciatori esistenti nell'impianto CR31 con bruciatori DLN (dry low NO_x) alimentati a gas naturale (punto di emissione n. 16),
- nel revamping dell'impianto FCC (CR27) (punti di emissione n. 14 e n. 15),

- nel revamping dell'Unità Produzione Zolfo (punto di emissione n. 18),
- nel revamping dell'impianto di alchilazione (CR36),
- nel revamping di impianti ausiliari.

La modifica oggetto del presente provvedimento comporterà alla "bolla di Raffineria":

- l'aumento della portata dei fumi dell'1%,
- la diminuzione delle emissioni di SO₂ in kg/h del 2.6%,
- la diminuzione delle emissioni di NO_x in kg/h dello 0.65%,
- la diminuzione delle emissioni di polveri in kg/h dell'1.6%,
- la diminuzione delle emissioni di CO in kg/h dell'1.4%,
- la diminuzione delle emissioni di COV in kg/h dello 0.4%.

Sono approvati gli atti e gli elaborati progettuali di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del presente decreto:

- nota n. 90/AC/RISR del 10.02.06 della Società (All. 1),
- stralcio della mappa IGM 1:25000 (All. 2),
- planimetria generale dell'insediamento 1:5000 (All. 3),
- quadro riassuntivo delle emissioni stato di fatto (All. 4),
- quadro riassuntivo delle emissioni configurazione futura (All. 5),
- relazione tecnica (All. 6),
- schede di sicurezza (All. 7),
- scheda tecnica punto di emissione n. 23 (All. 8),
- nota n. 174/AC/RISR del 03.04.06 della Società (All. 9),
- parere n. 24578 del 14.01.05 del Comune di Melilli (All. 10),
- parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa (All. 11).

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3 - L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

Punto	Provenienza	portata	Inquinante	Limite
23	CR40 - B4001	15125 Nm ³ /h	SO ₂	Bolla di raffineria
			NO _x	
			CO	
			COV	

Tutti i punti di emissione presenti nell'impianto devono essere dotati di sistema di campionamento idoneo e facilmente raggiungibile.

Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti pulverulenti e sotto forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'allegato V della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, la Ditta dovrà dare immediata informazione (fax, e-mail, ecc.) all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 3°, alla Provincia Regionale di Siracusa ed al Dipartimento Periferico dell'Arpa di Siracusa.

La Ditta è onerata a presentare entro 60 giorni dalla notifica di questo provvedimento un piano operativo riguardante il controllo in continuo delle emissioni provenienti dai camini della raffineria. Detto piano dovrà essere approvato ed autorizzato ad integrazione del presente atto.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ad esso allegati e ai contenuti del D.Lgs. 152/06.

Art. 4 - La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, darne comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3 -, alla Provincia Regionale di Siracusa, al D.A.P. di Siracusa ed ai Sindaci dei Comuni di Melilli e di Priolo Gargallo.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime la ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo dell'impianto in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente verranno comunicati ai suddetti Enti.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio.

In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 - La Ditta dovrà effettuare con periodicità trimestrale, contemporaneamente alle analisi da effettuare ~~sugli altri punti di~~ emissione già autorizzati, la misurazione delle emissioni inquinanti, dandone preavviso all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 3° -, alla Provincia Regionale di Siracusa e del D.A.P. di Siracusa, e dovrà comunicare agli stessi i risultati delle analisi.
La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli

impianti funzionanti a pieno regime.

La ditta, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base di detti certificati.

Le relazioni di analisi dovranno essere redatte in conformità alle direttive impartite col Decreto Assessoriale n. 31/17 del 25/01/99.

I metodi analitici sono quelli di cui al D.M. 25/08/2000 ed all'allegato VI della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente Decreto.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed a questo Servizio, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

Art. 6 – La Ditta, entro tre anni dal presente provvedimento, dovrà adeguarsi a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 270 del D. Lgs. 152/06.

Art. 7 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo,

30 GIU. 2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Chim. ~~Giacchino~~ Genchi)



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo

D. D.
Servizio 3 - Prevenzione
dall'inquinamento atmosferico


20014
Prot. del 13 MAR. 2009

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 178 del 04/03/2009 - Ditta ISAB s.r.l. - Raffineria di Priolo Gargallo (SR) - Voltura ai sensi D. Lgs. 152/06

RACC. A/R



Ditta ISAB s.r.l.
S.P. ex SS 114 Km 146
PRIOLO - GARGALLO (SR)



Uffici di Segreteria
Commissione Provinciale
Tutela Ambiente
Viale Montedoro n. 2
SIRACUSA

Provincia Regionale di Siracusa
XII Settore - Servizio Tutela Aria
Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
Via Bufardeci n. 22
SIRACUSA

Comune di
MELILLI (SR)

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n° 2
PALERMO

All'Ufficio Speciale
"Aree ad elevato rischio di crisi ambientale"
Sede

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 178 del 04/03/2009.

Alla Ditta in indirizzo si trasmette n. 1 copia del Decreto.

Alla Gazzetta della Regione si trasmettono n. 1 copie del Decreto e n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.



ISTRUTTORE DIRETTIVO
(P.i. Maurizio Valenti)

D.R.S. n. 178



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
Visto il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizione in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;
Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07 di approvazione del piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria con il quale sono stati fissati per le polveri totali nuovi limiti di

- emissioni all'interno del Territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D. A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- Visto** il D.R.S. n. 791 del 30/06/06 con il quale questo assessorato, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, ha concesso alla ditta ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., con sede legale in SS. 114 km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR), l'autorizzazione alla modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Nord, funzionale all'adeguamento di benzine e gasoli alle nuove specifiche europee, in un'area ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR);
- Vista** l'istanza con relativi allegati, acquisita al protocollo di questo assessorato con il n. 94416 del 18/12/2008, con la quale la ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e stabilimento sito in un'area ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR), ha chiesto la voltura del sopra citato D.R.S. n. 791 del 30/06/06;
- Considerato** che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot n. 19291 del 30/12/2003;
- Ritenuto di poter procedere** al rilascio della voltura richiesta;
- Ritenuto altresì di considerare** il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

DECRETA

- Art. 1** - L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica sostanziale delle emissioni provenienti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Nord, concessa con D.R.S. n. 791 del 30/06/06 alla ditta ERG Raffinerie Mediterranee S.p.a., con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR) e stabilimento sito in un'area ricadente nel territorio del comune di Melilli (SR), è volturata alla ditta ISAB s.r.l. con sede legale in S.P. ex SS114 Km 146 nel comune di Priolo Gargallo (SR).
- Art. 2** - Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso sul sito internet di questo Assessorato.

Palermo 4 MAR. 2009

Il Dirigente del Servizio 3



Dott. Salvatore Anzà



Regione Siciliana

Assessorato Territorio ed Ambiente

Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente

Via Ugo La Malfa, 169 – 90146 Palermo

Servizio 3 - "Tutela dall'inquinamento atmosferico"

Risposta a prot. _____

Prof. n. 65643

03 SET. 2009

del _____

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 825 del 04.08.2009 – Ditta ISAB S.r.l. – Priolo Gargallo (SR).

RACC. A/R



ISAB S.r.l.
ex SS. 114 Km 146
PRIOLO GARGALLO (SR)

Commissione Provinciale
Tutela Ambiente
Via Montedoro n. 2
SIRACUSA

Provincia Regionale
XII Settore – Servizio Tutela Aria
Via Malta n. 106
SIRACUSA

Dipartimento Periferico dell'A.R.P.A.
Ex Laboratorio d'Igiene e Profilassi
Via Bufardeci n. 22
SIRACUSA

Comune di
PRIOLO GARGALLO (SR)


Ufficio Speciale
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale
PALERMO

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n. 2
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art 269 del D. Lgs 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente del Servizio 3° del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 825 del 04.08.2009.

Alla Ditta in indirizzo si trasmette n. 1 copia del Decreto. Alla Gazzetta della Regione si trasmettono anche n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(P.ind. Maurizio Valenti)

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANAASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
- Vista** la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
- Vista** la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
- Visto** il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
- Vista** la Legge n. 288 del 4/08/1989;
- Visto** il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
- Visto** il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
- Visto** il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
- Visto** il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
- Visto** il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- Visto** il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
- Visto** il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";
- Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Considerato** che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- Visto** l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06, secondo il quale i piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
- Vista** la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
- Visto** il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998);
- Visto** il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
- Visto** il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
- Visto** il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale";
- Visto** il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio

ed Ambiente;

Visto il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;

Visto il D.A. 176/GAB del 09/08/07, con il quale è stato approvato il *Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria ambiente* ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

Visto il D. A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il D.R.S. n. 791 del 30/06/06, rilasciato alla ditta ISAB s.r.l., con sede legale nel Comune di Priolo Gargallo (SR), SS 114 Km 146, che ha modificato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla Raffineria di oli minerali Impianti Nord, funzionale all'adeguamento di benzine e gasoli alle nuove specifiche europee, in un'area ricadente nel territorio del Comune di Melilli (SR);

Considerato che a causa di un refuso il sopra citato D.R.S. n. 791 del 30/06/06 riporta un errore nella tabella all'art. 3, con riferimento al valore della portata del punto di emissione n. 23, che può indurre in errore gli Organi di Controllo;

Ritenuto di dover procedere alla correzione del decreto sopra citato;

Su proposta del Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa S3-I,

DECRETA

Articolo unico – Nella tabella dei limiti di cui all'art. 3 del D.R.S. n. 791 del 30/06/06, il valore della portata, riportato erroneamente come "15.125" è sostituito dal valore "20.000"

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo - 4 AGO. 2009

Il Dirigente del Servizio 3
Tutela dall'inquinamento atmosferico
(Dott. Salvatore Anzà)

